CGS
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACALE

Alla I Commissione
Affari Costituzionali
Senato della Repubblica

ROMA

Oggetto: Audizione del 20 aprile 2017 - Atto del Governo n. 393

In relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rileva:

(Art. 1) Pur prevedendo alcune innovazioni rispetto al testo vigente, lo schema di decreto conferma in molte materie che regolamentano il rapporto di lavoro la prevalenza della norma sul contratto, rendendo comunque ancora asfittico e limitato il processo negoziale per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro.

(Art. 3) L'art. 3 dello schema di decreto legislativo modifica il vigente art. 30 sulla mobilità nel pubblico impiego. La modifica proposta, a nostro parere, non ottiene il risultato di facilitare questo istituto, in quanto permane l'obbligo dell'assenso dell'amministrazione cedente. Ciò rende altresì inutili e antieconomiche le procedure obbligatorie di mobilità.
Si chiede, pertanto, che la Commissione vincoli il proprio eventuale parere favorevole alla condizione di demandare senza vincolo la materia ai contratti di lavoro o, in alternativa, di rimuovere il vincolo del nulla osta dell'amministrazione cedente.

(Art. 4) Le modifiche introdotte all'art. 6 del Testo Unico prevedono per l'organizzazione degli uffici e per la determinazione delle dotazioni organiche la sola

Sede Amministrativa: Via Belisario, 6 00187 ROMA
tel. 06 44202738 e-mail segreteria@confederazionecgs.it PEC confgensind@pec.it

informativa sindacale. Si ritiene che in ambito di relazioni sindacali debba essere tenuta maggiormente in considerazione la voce dei lavoratori, perseguendo con più determinazione la strada degli accordi con le loro rappresentanze, al fine di evitare inutili contenziosi e dare pieno adempimento al mandato costituzionale che prevede un pieno protagonismo dei lavoratori nell'organizzazione.

(**Art. 6**) Tale articolo prevede la modifica dell'attuale art. 35. In particolare, si vuole porre attenzione al nuovo punto *e-bis*) del comma 3 che introduce la "*possibilità di individuare idonei in numero non superiore al 30% dei posti messi a concorso, ...*". Si raccomanda che tale previsione rimanga una mera possibilità, limitata a particolari amministrazioni. Se fosse adottata, per esempio, nella maggior parte degli enti sanitari, dove ai concorsi per pochi posti si presentano in migliaia e le procedure concorsuali sono svolte a livello sovraprovinciale se non regionale, una tale previsione normativa rischierebbe di causare un blocco assunzionale che metterebbe in crisi tutto il sistema.
Inoltre, non viene previsto di ripristinare la possibilità di attivare procedure di progressioni tra le aree professionali che, seppure all'interno delle facoltà assunzionali e nel limite individuato a suo tempo dalla Corte Costituzionale (massimo 50% delle carenze e contestuale attivazione dei concorsi pubblici), potrebbe ridare motivazione al personale delle pubbliche amministrazioni, la cui carriera è bloccata per legge ormai da un decennio.

(**Art. 8**) In tema di incompatibilità, si chiede di subordinare il parere positivo alla revisione del regime sanzionatorio in caso di svolgimento di ulteriore attività lavorativa senza conflitto di interessi. L'attuale regime è a rischio incostituzionalità (artt. 3 e 36), in particolare il comma 7.

(Art. 11) Pur apprezzando alcune modifiche rispetto alla valutazione delle perfomances organizzative ed ai poteri della negoziazione sulla ripartizione dei fondi aziendali, non si condivide la scelta di penalizzare a monte gli Uffici e le Amministrazioni considerate genericamente più "assenteiste" nell'attribuzione delle risorse (sempre più esigue e contingentate) alla contrattazione integrativa, con il rischio di penalizzare lavoratori e lavoratrici che in quelle Amministrazioni hanno comunque prodotto risultati nella media o superiori alla stessa, solo perché coinvolti in Amministrazioni mediamente considerate meno virtuose.

(Art. 20) Sul superamento del precariato, si interviene in modo comunque ancora riduttivo, perché lo stesso viene legato sostanzialmente e percentualmente al 50% delle assunzioni programmate e quindi ai rigidi vincoli assunzionali, nonostante questi lavoratori assolvano funzioni e compiti "a regime" in organici comunque già sottodimensionati.

(Art. 23) Assolutamente inaccettabile è la previsione ivi contenuta di determinare, a partire dal 1 gennaio 2017, il limite massimo dei Fondi di produttività delle Amministrazioni centrali a quello del 2016.

(**Capo VII**) Dall'art. 12 al 17 lo schema di decreto rivede la materia disciplinare, modificandone modi e tempi per istruire e svolgere il procedimento.

Alcune disposizioni sono a rischio incostituzionalità in quanto comprimono fortemente il diritto di difesa del dipendente eventualmente incolpato di comportamenti antidoverosi aventi rilievo disciplinare, ivi compreso il diritto ad essere giudicati da soggetti terzi ed imparziali avuto riguardo alle parti costituenti il rapporto gerarchico.

In particolare per il **personale della scuola**, la modifica **all'articolo 55-bis**, nel prevedere la cessazione del potere disciplinare sospensivo in capo al dirigente della struttura ove lavori il dipendente incolpato (in ciò demandando all'Ufficio per i procedimenti disciplinari il potere di procedere) pone in capo al dirigente medesimo il mero potere di infliggere la sola sanzione del rimprovero verbale.
Per contro, al dirigente della struttura ove risulti in servizio il personale scolastico viene, invece, espressamente attribuito il potere di sospendere i dipendenti fino a 10 giorni.
Tale trattamento, evidentemente discriminatorio, pone in capo ad un'unica persona, il diretto superiore gerarchico del dipendente scolastico, il potere inquirente, requirente e giudicante che, invece, per le altre categorie di pubblici dipendenti risulta posto in capo a un soggetto terzo rispetto a tale rapporto gerarchico (l'Ufficio per i provvedimenti disciplinari).
Giova ricordare, peraltro, che in tale stato di soggezione risulta compreso anche il personale docente che l'art. 33 della Costituzione tutela in modo particolare per il tramite del c.d. principio della libertà di insegnamento.
Lo schema di decreto in parola, inoltre, trasforma i termini del procedimento disciplinare da perentori ad ordinatori, in ciò ponendo nel nulla il principio di tempestività dell'azione disciplinare posto a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa dell'incolpato.
Paradossalmente, mentre nell'ordinamento penalistico il decorso del termine del procedimento (c.d. prescrizione) determina addirittura l'impunità di soggetti che si siano macchiati di reati anche gravi, nel pubblico impiego l'azione disciplinare potrà protrarsi per un tempo imprecisato, senza che ciò faccia decadere l'azione disciplinare e l'eventuale sanzione disciplinare inflitta oltre il decorso del termine.
Oltre che una profonda ingiustizia nei confronti dei lavoratori della PA, tale misura, se approvata, rischia di porre nel nulla il diritto di difesa, in ciò esponendo i dipendenti pubblici all'arbitrio degli organi muniti di potere disciplinare. Ciò risulta ancora più stridente nei confronti del personale della scuola, in quanto esposto al rischio di comportamenti arbitrari, discriminatori, se non addirittura persecutori da parte del proprio diretto superiore gerarchico senza avere altra arma di difesa se non il ricorso a costose azioni legali per le quali è richiesta la difesa tecnica e che, in caso di soccombenza, comportano ulteriori costi, spesso proibitivi in considerazione degli importi delle retribuzioni attualmente in godimento.

Si conferma la disponibilità della scrivente Confederazione ad eventuali ulteriori approfondimenti.

Roma, 20 aprile 2017

Il Segretario Generale
Gennaro Di Meglio

Sede Amministrativa: Via Belisario, 6 00187 ROMA
tel. 06 44202738 e-mail segreteria@confederazionecgs.it PEC confgensind@pec.it